

Prot. n. 886/20-U



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale

1. visto il D.L. del 17.3.2020 n. 18 pubblicato in data 17 c.m. sulla G.U. recante: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* come convertito con legge n. 27 del 24.4.2020;
2. visto il D.L. n. 23 dell'08.04.2020;
3. visto il D.L. n. 28 del 30.4.2020;
4. ritenuto di dover dettare disposizioni, onde assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
5. rilevato che a seguito del D.L. n. 28 del 30.4.2020 le udienze penali si tengono "in presenza", salvo il consenso di tutte le parti alla trattazione da remoto e la conseguente valutazione del Giudice dell'udienza circa l'opportunità di procedere con tale modalità;
6. ritenuto di dover dettare linee guida circa l'accesso del pubblico e l'utilizzo delle aule di udienza;
7. rilevato che il Presidente ha richiesto alla competente ASL n. 2 dell'Umbria una valutazione circa le capacità di utilizzo delle aule di udienza in sicurezza onde evitare rischi di contagio da Covid-19 e che l'ufficio preposto ha già effettuato i necessari sopralluoghi per poter esprimere un giudizio dettagliato per ogni aula e per le capacità di ospitare in sicurezza parti e testimoni nei luoghi circostanti dette aule (il Tribunale non è dotato di sale di attesa);
8. ritenuto di dover disciplinare le udienze penali, collegiali e monocratiche dibattimentali, nonché le camere di consiglio penali;
9. sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto,

così provvede

in riferimento al periodo 12.5.2020/31.7.2020

MISURE DI CARATTERE GENERALE:

- l'accesso ai locali del Tribunale deve avvenire indossando i guanti e la mascherina a protezione del naso e della bocca;

- è fatto obbligo di osservare una distanza interpersonale di almeno un metro;

- possono accedere ai locali del Tribunale solamente coloro che sono difensori, parti, testi, periti o interpreti di processi penali da trattare "in presenza", nonché coloro che hanno prenotato l'accesso alle cancellerie tramite email o con apposito software allo stato in fase di allestimento. E' comunque consentito l'accesso per il deposito di atti in scadenza;
- il difensore di ufficio di turno deve essere presente per tutta la durata dell'udienza e comunque prontamente reperibile;
- tutte le udienze "in presenza" si svolgono a porte chiuse;
- l'accesso ai locali è consentito 15 minuti prima dell'udienza o dell'appuntamento. terminate le udienze o i colloqui (o gli adempimenti) negli uffici delle cancellerie, le parti e gli altri soggetti devono allontanarsi in breve tempo. Qualora si verificano dei ritardi nella trattazione dei processi, possono entrare i difensori, le parti, i testi, i periti o gli interpreti di processi penali della causa successiva a quella che viene trattata, sempre che il numero delle parti "in attesa" non superi il limite massimo (individuato dall'Asl competente) di stazionamento nelle aree circostanti l'aula di udienza. Al fine di evitare inutili disagi alle parti e ai loro difensori verranno di volta in volta predisposte delle soluzioni alternative al fine di evitare attese all'esterno del palazzo;
- nelle udienze "in presenza", il Giudice deve evitare con la massima cura (differendo gli orari di chiamata, calcolando il numero di persone che possono intervenire ecc...) che si creino nell'aula o nelle immediate adiacenze assembramenti.

A tal fine si richiama l'osservanza delle indicazioni dei responsabili della Asl n. 2, la cui relazione verrà comunicata non appena perverrà.

LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI

PREMESSA

La presente regolamentazione è adottata considerando che il legislatore, a seguito di numerosi interventi, ha individuato l'udienza "in presenza" quale modalità di partecipazione all'udienza maggiormente garantita, ancorché l'emergenza sanitaria in atto non possa dirsi cessata.

Tale assetto normativo induce a ritenere che modalità alternative di partecipazione sono residuali; in tal senso è orientata l'organizzazione dell'Ufficio.

Tuttavia, qualora modalità alternative di partecipazione all'udienza (con particolare riferimento alla partecipazione da remoto), orientate ad una tutela più incisiva della salute, dovessero incontrare una significativa adesione, sarà necessario procedere ad un aggiornamento dell'assetto organizzativo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Nel periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 le udienze penali sono tenute "in presenza";
- tuttavia, con l'interlocuzione e l'esplicito consenso delle parti, la partecipazione alle udienze penali può essere assicurata anche con collegamento da remoto ovvero con la presentazione di memorie e documenti, sostitutive della presenza fisica;

- le parti comunicano a mezzo pec le richieste di riti alternativi almeno 10 gg prima dell'udienza (per le udienze fissate nel periodo 12-15 maggio i termini sono dimezzati). Nel caso di patteggiamento, la richiesta, nel termine indicato, deve essere corredata dal parere del P.M.;

- nel caso di richiesta di riti alternativi il PM deposita in cancelleria il proprio fascicolo in tempo utile per la definizione del processo all'esito dell'udienza fissata (almeno 7 gg prima dalla stessa);

- le parti possono accompagnare la discussione orale con memorie scritte;

Udienza "in presenza".

- Il Giudice deve per ciascuna udienza suddividere i processi già fissati nel modo seguente, avendo cura di evitare da un lato il superamento dei limiti di sicurezza, dall'altro il rischio del maturarsi di prescrizioni di reati o di scadenza dei termini di custodia cautelare:

1. processi da trattare "in presenza": gli orari dovranno essere distanziati in forza della presumibile durata degli stessi e al fine di evitare assembramenti;

2. processi da rinviare: di regola e salvo urgenze, devono essere rinviate tutte le udienze filtro; il Giudice si limita a verificare la regolarità della notifica alle parti e a disporre un mero rinvio del processo con salvezza dei diritti di prima udienza, ivi compreso il deposito delle liste testimoniali, senza decidere su eventuali questioni preliminari, compresa la costituzione di parte civile, né aprire il dibattimento e ammettere le prove. L'udienza di rinvio deve essere successiva al 31 luglio 2020 (salvo i casi urgenti): per quella data il giudice può autorizzare il PM a citare i propri testi di lista e ordinare alla Cancelleria di rinnovare le notifiche irregolari. Nel caso in cui l'irritualità delle notifiche riguardi le fasi antecedenti al giudizio dibattimentale, viene disposta la trasmissione degli atti al P.M. Gli altri processi, di cui non è possibile nella prevista udienza la trattazione, sono rinviati possibilmente nel rispetto del protocollo di intesa per la gestione delle udienze penali;


- l'elenco dei processi da rinviare, le fasce orarie di trattazione e l'eventuale differimento delle udienze da trattare "in presenza" deve essere comunicato anche tramite posta elettronica (info@avvocatispoletto.it) all'Ordine degli Avvocati di Spoleto e al PM, almeno 5 gg prima dell'udienza;

- i rinvii sono disposti in udienza (salvo – a discrezione del Giudice – quelli nei quali occorre ripetere tutte le notifiche oppure vi siano notifiche da eseguire a mezzo pec, purché in quest'ultima ipotesi riguardino un numero limitatissimo di processi), al fine di non oberare eccessivamente la cancelleria della ripetizione di tutte le notifiche, di regola in coda alla stessa, con la partecipazione del solo difensore di ufficio nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p., salvo il diritto delle parti di assistere.

Udienze con collegamento da remoto.

- Il collegamento da remoto è attivato solo con il preventivo consenso di tutte le parti del procedimento;

- almeno 7 gg prima dell'udienza, i difensori interessati dovranno inviare alle cancellerie dei rispettivi uffici (PEC ufficio dibattimento e ufficio GIP/GUP



penale.tribunale.spoletto@giustiziacert.it) al PM e alle altre eventuali parti la richiesta di trattazione del procedimento con collegamento da remoto indicando un loro indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico;

- nell'ambito dello stesso procedimento non è possibile consentire la partecipazione con modalità differenziate (alcuni partecipano da remoto, altri in "presenza");
- il Giudice deve valutare, al fine di ammettere la modalità da remoto, la legittimità e l'opportunità della modalità di trattazione richiesta, avuto riguardo alla complessità e alla delicatezza dei reati contestati, nonché all'ordinata organizzazione delle udienze (considerata la possibile criticità di trattare diversi procedimenti, con diverse modalità di partecipazione, potrebbe rivelarsi necessario rinviare la trattazione del procedimento da remoto);
- il Giudice, dopo aver compiuto tale valutazione, nella comunicazione in cui vengono individuate le fasce orarie di trattazione dei procedimenti, specifica i procedimenti con udienze da remoto, eventualmente indicando una nuova data di udienza per quei procedimenti, in modo tale da consentire una ordinata celebrazione delle udienze (tale decisione verrà pubblicizzata attraverso la già menzionata comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Spoleto e al PM);
- nel caso di trattazione del processo da remoto, il Giudice utilizza l'applicativo Microsoft Teams: a tutte le parti invia (tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella richiesta) il *link* per accedere alla "stanza virtuale" del Giudice nel giorno e nell'ora indicata. Tale comunicazione viene inviata anche al difensore d'ufficio di turno;
- nel processo da remoto, la produzione documentale deve essere effettuata prima dell'udienza, con invio del documento all'indirizzo PEC dell'ufficio di riferimento (dibattimento ovvero Sezione Gip-Gup), al PM e alle altre parti;
- le udienze da remoto possono essere, su disposizione del Giudice dell'udienza, interamente registrate utilizzando l'applicativo Teams. L'ausiliario e il trascrittore possono essere autorizzati a visualizzare il file video;
- l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario, con un terminale del Tribunale collegato via audio con l'udienza ovvero dallo stesso terminale utilizzato dal Giudice;
- il difensore di ufficio di turno nelle udienze da remoto deve assicurare la propria presenza nella stanza virtuale del Giudice per tutta la durata dei processi e comunque essere prontamente reperibile;
- il Giudice procede all'udienza rispettando gli orari indicati. In caso di ritardo nella trattazione dei processi, le parti e i loro difensori possono comunque accedere all'ora fissata nella stanza virtuale, in attesa che venga chiamato il processo di loro interesse;
- qualora si verificano problemi di collegamento con taluna delle parti, il Giudice può chiedere alle parti o ad alcune di esse che disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Presidente e dalla parte che interviene;
- nel caso in cui ci siano insormontabili problemi di natura tecnica di una delle parti collegate, tali da non consentire la possibilità di udire correttamente quanto detto, l'udienza viene sospesa e/o rinviata ad altra data;

- il difensore nell'accedere alla stanza virtuale deve identificarsi inserendo il numero di RGNR del procedimento da trattare e successivamente il proprio nome.

Presentazione di memorie.

- Ai fini della discussione, qualora il difensore ritenga di poter utilmente ed efficacemente affidare il proprio intervento ad uno scritto, può presentare una memoria, possibilmente entro 7 gg prima dell'udienza, anche tramite pec. Qualora non compaia all'udienza verrà sostituito dal difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cpp.

Udienze di convalida e direttissime

- Le udienze di convalida e le direttissime si svolgono con le stesse modalità sino ad ora applicate, nel rispetto del disposto di cui all'art. 83, comma 12 quater D.L. del 17.3.2020 n. 18 come convertito in legge n. 27 del 24.4.2020 e del Protocollo sottoscritto il 7-4-2020 tra Tribunale di Spoleto e Procura della Repubblica e condiviso dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale di Spoleto.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Perugia, al Procuratore della Repubblica di Spoleto e all'Ordine degli Avvocati di Spoleto, con richiesta di diffusione del medesimo agli altri Consigli dell'Ordine del distretto.

Si provveda ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoleto, 5 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno



ORGANIZZAZIONE UDIENZE PRESIDENZIALI

(richiamando le linee guida presidenziali del 3/4/2020)

OGGETTO

MODALITA per le parti

SEPARAZIONI GIUDIZIALI

Comparizione personale delle parti con i rispettivi difensori, secondo l'orario stabilito.

DIVORZI CONTENZIOSI

Comparizione personale delle parti con i rispettivi difensori, secondo l'orario stabilito.

SEPARAZIONI CONSENSUALI

trasmissione del preverbale di udienza, con la possibilità o meno di ricongiunzione.

sottoscritto dalle parti con l'autentica dei rispettivi difensori.

A.T.P. (prima udienza)

trasmissione del preverbale

A.T.P. (giuramento C.T.U.)

l'ufficio provvederà a trasmettere al CTU fac-simile per il giuramento. Il C.T.U. trasmetterà telematicamente il verbale di giuramento firmato. Le parti costituite trasmetteranno il preverbale.

TRASFORMAZIONE SEPARAZIONE

trasmissione della richiesta di trasformazione con le condizioni sottoscritte dalle parti e con l'autentica dei rispettivi difensori

TRASFORMAZIONE DIVORZIO

trasmissione della richiesta di trasformazione con le condizioni sottoscritte dalle parti e con l'autentica dei rispettivi difensori

nei preverbali delle udienze di separazione deve essere specificato il "tentativo di conciliazione delle parti con esito negativo".



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
CANTIERE



TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marta D'Auria,
richiamate tutte le recenti disposizioni emergenziali ed, in particolare, il d.l. 17.3.2020 n. 18,
art. 83;

visto e richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Spoleto prot. 733/20 U del
3.4.2020 ed, in particolare, il paragrafo n. 21;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto;

ritenuto opportuno adottare modelli condivisi di tenuta delle udienze (*lavoro e previdenza*) che
effettivamente, da remoto, si possono tenere;

ritenuto che alcuni accorgimenti possano essere di ausilio per tutti,

INVITA

per le prime udienze:

gli Avv.ti a munirsi di procura *ex art. 185 c.p.c.* da depositare telematicamente, entro 10 giorni
prima dell'udienza, così che il Giudice possa, nel giorno fissato per l'udienza, dopo aver dato atto
(nel verbale che redigerà) delle posizioni e prospettazioni delle parti come rappresentate nei rispettivi
scritti introduttivi, formulare una proposta conciliativa *ex art. 420 c.p.c.* ed assegnare, nello stesso
verbale, alle parti un termine per valutarla, disponendo un rinvio con salvezza dei diritti di prima
udienza;

depositate telematicamente, nei 10 giorni prima della successiva udienza, note delle parti in
merito all'accettazione o al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, questi, dopo aver
dato atto (nel verbale che redigerà) delle posizioni delle parti come rappresentate nelle suddette note
depositate, disporrà: in caso di raggiungimento accordo, in ordine alla fissazione della successiva
udienza per la formalizzazione dell'accordo stesso (su cui *v. infra*); in caso contrario, in ordine alle
istanze istruttorie (formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi) cui le parti avranno insistito
nelle rispettive note depositate nei 10 giorni prima dell'udienza stessa;

per le conciliazioni:

ciascuna parte a depositare telematicamente, nei 10 giorni prima dell'udienza fissata per la

formalizzazione dell'accordo, l'accordo stesso digitalmente firmato dai procuratori muniti di procura ex art. 185 c.p.c. (o dalle parti), così che il Giudice, dopo aver dato atto (nel verbale che redigerà), dell'avvenuto accordo tra le parti, possa riportare nel verbale stesso il contenuto dell'accordo e disporre l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo; il deposito (tramite firma) del verbale sostituirà la firma apposta dal Giudice sull'ordinario verbale di conciliazione cartaceo;

per i giuramenti c.t.u.:

richiamato in particolare il par. 19 del provvedimento del Presidente del Tribunale di Spoleto prot. 733/20 U del 3.4.2020,

il Giudice:

- disporrà che il nominato C.T.U. provveda ad accettare l'incarico e a prestare giuramento esclusivamente compilando un modulo (che di seguito viene riportato) mediante dichiarazione firmata digitalmente e depositandolo nel fascicolo telematico entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento;

- disporrà che la Cancelleria abiliti il C.T.U. nominato all'accesso al fascicolo telematico;

- disporrà che la successiva udienza possa tenersi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 (su cui si richiama, in particolare, il punto n. 19 del decreto del Presidente del Tribunale di Spoleto);

- nel provvedimento comunicherà il quesito formulato al C.T.U. e disporrà l'inizio delle operazioni peritali non oltre 60 giorni dall'accettazione dell'incarico, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'attuale emergenza sanitaria, favorendo, ove possibile, la partecipazione delle parti e C.T.P. con modalità telematiche/in remoto. Ove non sia possibile la partecipazione in remoto, nel caso di persistenza di vincoli allo spostamento delle persone per ragioni sanitarie, il termine suddetto si intenderà prorogato di ulteriori 30 giorni; assegnerà alle parti termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina dei C.T.P. decorrente dall'accettazione dell'incarico da parte del C.T.U. nominato; assegnerà i seguenti termini:

- termine di giorni 180, da computarsi a far data dall'inizio delle operazioni peritali, per il C.T.U., per l'invio ai difensori delle parti costituite della bozza della relazione peritale;

- termine di giorni 30 per le parti, per l'invio al C.T.U. delle proprie note critiche;

- termine di giorni 30 per il C.T.U. per il deposito della relazione conclusiva;

- fisserà, infine, l'udienza per l'esame della relazione peritale.

TRIBUNALE DI SPOLETO

CAUSA N. ____/____ R.G.

GIUDICE: Dott.ssa Marta D'Auria

**GIURAMENTO DEL C.T.U.
ED INDICAZIONE IN MERITO ALLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI
PERITALI**

Il/La sottoscritto/a _____ , nato/a a _____ , con studio in _____ ,
indirizzo *e-mail* _____, indifferente,

nominato/a C.T.U. con ordinanza in data _____, consapevole delle responsabilità civili
e penali correlate all'incarico

dichiara

di accettare l'incarico

GIURA

di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la
verità;

indica

quale possibile data di inizio delle operazioni peritali il giorno _____ alle ore _____, presso
il proprio studio sito in _____;

Spoletto, _____

(da sottoscrivere con firma digitale e depositare nel fascicolo telematico entro il termine assegnato
dal giudice)

Resta fermo che il Giudice del lavoro depositerà dispositivi e sentenze contestuali all'esito della camera di consiglio (e, quindi, nella stessa giornata).

Sulle istanze istruttorie e sulle altre istanze (a mero titolo esemplificativo, concessione di note, rinnovo notifica), quando non rese nello stesso verbale, il Giudice, in alternativa a ritirarsi in camera di consiglio, potrebbe riservarsi (nel verbale, quindi, scriverà "si riserva" e non "si ritira in camera di consiglio"), così da evitare eventuali problematiche connesse allo scarico degli atti da parte della Cancelleria che potrebbe subire dei rallentamenti.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Marta D'Auria